

## COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) MARTINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) PASQUARIELLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) D ATRI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ROBERTO D ATRI

Seduta del 31/05/2021

### FATTO

Il ricorrente ricorre lamentando la mancata consegna da parte dell'istituto di documentazione bancaria per la quale fornisce un elenco. Precisa di essere venuto a conoscenza del contratto di cessione pro soluto del 30.10.2017, pubblicato sulla G.U., con il quale la convenuta ha acquisito da altro intermediario la titolarità di un pacchetto di crediti fra cui quello imputabile al ricorrente stesso. La documentazione è stata richiesta tramite pec del 8.10.2020 e del 8.1.2021 rimaste prive di riscontro.

L'intermediario, nell'eccepire di non aver ricevuto alcun reclamo, non ritenendo tale una "mera richiesta documentale", nel merito precisa, di essere divenuto titolare del credito vantato nei confronti del ricorrente per effetto di cessione pro soluto del 30.10.2017; il ricorrente ha avanzato la richiesta di documentazione solo dopo la notifica di un atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, nonché dopo la costituzione in giudizio dello scrivente intermediario, il quale ha già provveduto al deposito di tutta la documentazione richiesta.

Replica il ricorrente di aver presentato reclamo all'intermediario tramite pec, in data 8.10.2021 ed evidenzia che la documentazione depositata dall'intermediario in sede di giudizio è incompleta limitandosi solo a: i) un estratto del verbale del consiglio di



amministrazione; ii) “un semplice estratto conto con il quale viene indicato un saldo”; iii) il contratto di finanziamento; iv) un’ estrazione del foglio delle inserzioni della G.U.; v) lettere di diffida.

L’intermediario ritiene che la questione oggetto della controversia, essendo sottoposta all’autorità giudiziaria, non sia suscettibile di risoluzione in sede arbitrale ed il ricorrente avrà la documentazione dovendo “ragionevolmente attendere l’esito del giudizio”.

Conclusioni del ricorrente

#### RICHIESTE ALL'ARBITRO

il diritto ad ottenere la documentazione richiesta

Dell’intermediario

#### CONCLUSIONI

Voglia l’Ill.mo A.B.F. adito, disattesa ogni contraria istanza:

- in via preliminare dichiarare l’inammissibilità del Ricorso *de quo* per mancanza di esperimento del preventivo reclamo quale presupposto di procedibilità;
- nel merito rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto.

L’intermediario eccepisce la carenza del preventivo reclamo. Ritiene, infatti, che la pec dell’8.1.2021 non possa qualificarsi come reclamo trattandosi di una mera richiesta documentale. Per vero, il ricorrente ha inoltrato una prima conferente pec in data 8.10.2020 ed un’altra in data 8.1.2021.

Le “Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari” definiscono “reclamo”, *ogni atto con cui un cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta (es., lettera, fax, e-mail) all’intermediario un suo comportamento anche omissivo*. Pertanto, le ridette comunicazioni sono equiparate al reclamo.

L’intermediario osserva che, stante la pendenza del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la questione oggetto della controversia non è suscettibile di risoluzione di fronte all’Arbitro. In particolare l’intermediario evidenzia *che il giudizio de quo è appena nella sua fase iniziale*, vi sarebbe, pertanto, la possibilità *di depositare ulteriore documentazione ed esperire nuovi mezzi di prova nel corso del procedimento*.

Questo Collegio (22954 del 5.11.2018, conf. Collegio di coordinamento) *ha precisato che la predetta litispendenza ricorre soltanto quando i due procedimenti... presentano identità di soggetti, petitum e causa petendi, ovvero hanno “aree di giudizio comuni” (cfr. abf, collegio di coordinamento, decisione n. 5265/2014). tale ultimo inciso non può che essere interpretato come idoneità della decisione assunta nell’ambito del procedimento arbitrale di incidere sul procedimento esecutivo in corso*”.

Non è chi non veda che la decisione del credito/debito del ricorrente non influisce sulla richiesta di documentazione, anche se l’intermediario la offrirà in giudizio.

Venendo al merito, il ricorrente ritiene insufficiente la documentazione fornita in sede giudiziale e chiede, ai sensi dell’art. 7 D.Lgs. 196/2003 e art. 119 co. 4 D.lgs. 385/93, che l’intermediario trasmetta copia di vari documenti.

Orbene, solo la documentazione che segue rientra in quella di cui agli artt. 117 e 119 TUB: 1. piano di ammortamento aggiornato all’ultima rata pagata con distinzione tra quota capitale e quota interessi; 2. copia delle scritture contabili relative all’addebito della



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

penale pari al 10% sulle rate a scadere da piano di ammortamento aggiornato all'ultima rata pagata ("come previsto dalle condizioni generali di finanziamento ...").

Gli altri documenti non sono sufficientemente specificati (copia delle scritture contabili relative ai pagamenti effettuati tramite bonifico/assegno bancario a fronte di importi scaduti/insoluti); o non rientrano nel novero della "documentazione inerente a singole operazioni" di cui al comma 4 dell'art. 119 TUB o volta a regolamentare il rapporto contrattuale nel suo complesso; o (copia del contratto di cessione pro soluto del 30.10.2017, pubblicato sulla G.U) attiene ai rapporti tra intermediario cessionario e banca cedente e, pertanto, esula dalla documentazione prevista dagli artt. 117 e 119 TUB. Si rileva per completezza che la Gazzetta Ufficiale è liberamente consultabile on line e, ai sensi dell'art. 58 tub, la pubblicazione in G.U. è forma di pubblicità idonea per la tipologia di cessione per cui si discute.

Pertanto, il ricorso va accolto limitatamente ai predetti due documenti.

### **PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione.**

**Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
MARCELLO MARINARI